

Tax credit sponsorizzazioni 2020 e 2021

A CURA DEL DOTT. FEDERICO SALVADORI



STS NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE



STS NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

TAX CREDIT SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE 2020-2021

PUBBLICATO IN G.U. IL DECRETO ATTUATIVO

Tax credit sponsorizzazioni sportive 2020

- È stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 274 del 17/11/2021 il D.P.C.M. 30 dicembre 2020, n. 196 che riporta il regolamento recante modalità per la concessione di un contributo, sotto forma di credito di imposta, sugli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali nei confronti di:
 - ❑ **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero
 - ❑ **società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al CONI**, che svolgono discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Tax credit sponsorizzazioni sportive 2020

- Con l'articolo 81, D.L. 104/2020 (il cosiddetto “*Decreto Agosto*”) il Legislatore ha introdotto un credito d'imposta in favore di un'ampia categoria di soggetti che instaurano rapporti promozionali con realtà che operano in ambito sportivo dilettantistico e professionistico che presentano specifiche caratteristiche.
- L'agevolazione in parola spettava, originariamente, in relazione agli investimenti effettuati nel periodo che va dal **1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020** e riconosce in linea teorica un **credito d'imposta pari al 50%** degli investimenti effettuati, purché **di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro**.
- Lo stanziamento complessivo per l'anno 2020 è stato fissato a **90 milioni di euro**. Il Legislatore ha previsto che “*Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta spettante calcolato ai sensi del presente articolo, con un limite individuale per soggetto pari al 5 per cento del totale delle risorse annue*”.
- Mancavano, tuttavia, le disposizioni attuative della citata disposizione, le quali sono state emanate soltanto a seguito della pubblicazione in G.U. del D.P.C.M. 196/2020, avvenuta come già detto in data 17 novembre 2021, a quasi un anno di distanza dalla sua emanazione!
- In conseguenza di questo quadro normativo, gli operatori hanno finora instaurato rapporti promozionali con realtà sportive senza avere la consapevolezza del beneficio, né tantomeno la garanzia di quanto poter godere del descritto credito d'imposta.

Tax credit sponsorizzazioni sportive 2020

- Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati dovevano presentare **apposita domanda** al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, **entro il 1° aprile 2021**, mediante un modulo reso disponibile dallo stesso Dipartimento sul proprio sito istituzionale entro il 1° febbraio 2021 (in totale le domande inviate relativamente all'annualità 2020 sono state 2.400).
- Lo scorso 12 ottobre 2021 è stato pubblicato sul sito del dipartimento per lo Sport l'elenco provvisorio dei soggetti che hanno richiesto il credito di imposta per le sponsorizzazioni sportive. Gli appartenenti alla lista hanno superato con esito positivo il primo esame, effettuato sulla base della documentazione pervenuta, ai fini del riconoscimento dell'incentivo.
- Il Dipartimento dello sport pubblicherà, successivamente, l'elenco definitivo dei soggetti ammessi alla fruizione del beneficio, una volta verificato che i soggetti medesimi non abbiano già ottenuto contributi statali eccedenti **200.000 euro** e che non abbiano **carichi pendenti** con l'Agenzia delle entrate.

Proroga per le spese sostenute nel 2021

- Con l'art. 10, commi 1 e 2, D.L. 73/2021 (Decreto "Sostegni bis") la richiamata agevolazione è stata estesa anche in relazione alle spese promozionali sostenute dal **1° gennaio 2021** al **31 dicembre 2021**, confermando il medesimo tetto di spesa del 2020.
- Le istruzioni per la presentazione delle domande riguardanti il presente anno 2021 saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento dello sport ad inizio 2022.
- Posto che le disposizioni attuative della misura rimangono quelle contenute nel richiamato D.P.C.M. datato 30 dicembre 2020, vediamo di riepilogare le caratteristiche dell'agevolazione.

Chi può beneficiare del credito d'imposta

- Possono beneficiare del credito d'imposta un'ampia categoria di soggetti e precisamente:
 - ❑ **imprese** (a prescindere dalla forma giuridica adottata);
 - ❑ **lavoratori autonomi** (sia in forma individuale che associata);
 - ❑ **enti non commerciali**.

I requisiti dei soggetti destinatari degli investimenti promozionali

- Per quanto riguarda i soggetti destinatari degli investimenti deve trattarsi di:
 - ❑ **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche;
 - ❑ **società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche** iscritte al registro Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paraolimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
- I soggetti elencati in precedenza, devono aver prodotto in Italia nel periodo d'imposta **2019**, ricavi commerciali almeno pari a **150.000 euro** e fino a un massimo di **15 milioni di euro**.
- La disposizione, inoltre, prevede un'esplicita **esclusione** per gli investimenti pubblicitari, comprese le sponsorizzazioni, effettuati nei confronti di **soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla L. 398/1991**. Si tratta delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte al Registro telematico tenuto presso il Coni che, rientrando nel limite annuo pari a **400.000 euro** di proventi derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali, hanno optato per l'applicazione del regime forfettario valido sia ai fini reddituali che ai fini IVA.

La misura del beneficio

- Come già ricordato il credito d'imposta viene riconosciuto nella misura del **50% degli investimenti effettuati** (IVA esclusa), purché risultino di **importo complessivo non inferiore a 10.000 euro**.
- È previsto sempre uno stanziamento complessivo annuo pari a **90 milioni di euro**, con conseguente ripartizione tra gli aventi diritto nel caso di insufficienza fondi.
- In base a quanto disposto dall'art. 81, comma 2, D.L. 104/2020, sussiste l'obbligo di utilizzo nei pagamenti di **strumenti finanziari tracciabili**. In base all'art. 23, D.Lgs. 241/1997, richiamato dalla citata disposizione, le modalità di pagamento ammesse sono:
 - carte di debito;
 - carte di credito;
 - carte prepagate;
 - assegni bancari e circolari;
 - altri sistemi di pagamento tracciabile.

Faq del Dipartimento per lo Sport

- Con riferimento alla precedente edizione 2020 del bonus sponsorizzazioni, si erano posti alcuni dubbi riguardo al criterio da adottare per la determinazione della base imponibile su cui calcolare il credito d'imposta. Ed infatti, la norma parla di investimenti "*effettuati*" ma, come visto in precedenza, i soggetti potenzialmente ammessi a fruire del beneficio possono adottare criteri diversi ai fini della determinazione del reddito fiscale (competenza per le imprese, cassa per lavoratori autonomi, cassa o competenza per gli enti non commerciali).
- Il 2 marzo 2021 il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha aggiornato le **Faq** presenti sul sito, precisando che il bonus è riconosciuto per gli investimenti effettuati nel corso dell'anno 2020 dove per investimenti si intendono i pagamenti effettuati. Con riferimento al tax credit sponsorizzazioni 2020, pertanto, non sono stati riconosciuti pagamenti effettuati nel corso del successivo anno 2021, ancorché il relativo contratto fosse stato stipulato nel corso dell'anno 2020.
- Se da una parte, dunque, sono stati esclusi contratti i cui pagamenti fossero avvenuti nel 2021, dall'altra nella precedente edizione del bonus è stata fatta rientrare la spesa totalmente sostenuta nel 2020 e riferita ad un contratto di sponsorizzazione di durata pluriennale o con durata a cavallo.
- Nelle suddette Faq è stato, inoltre, precisato che nel caso sempre di contratto di sponsorizzazione di durata pluriennale o con durata a cavallo tra due annualità, la spesa minima da tenere in considerazione (10.000 euro) si riferisce al totale del contratto e non alla quota dei mesi di competenza dell'anno 2020.

Modalità di fruizione del beneficio

- La fruizione del credito d'imposta potrà avvenire nei limiti del **regolamento sugli aiuti “de minimis”** e si dovrà provvedere alla indicazione del credito d'imposta e dei suoi utilizzi nel **quadro RU** di ciascun modello dichiarativo del soggetto che effettua l'investimento.
- Quanto alle modalità di fruizione del beneficio da parte degli aventi diritto, il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari.
- La norma stabilisce che il citato credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale, quindi tramite modello di pagamento unificato F24 ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale

fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale

mbusico@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore Legale

apapini@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale

ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale

fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale

agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38

☎ +39 050 970628

info@stsnetwork.it

LUCCA

© Via Muston, 117

☎ +39 0583 050260

info@stsnetwork.it

PISTOIA

© Via E. Fermi, 93

☎ +39 0573 935531

info@stsnetwork.it

EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B

☎ +39 0571 526275

info@stsnetwork.it

